

Sentenza N.
Fascicolo N.
Cronolog. N.

**REPUBBLICA ITALIANA*****In Nome del Popolo Italiano***

Il Giudice del Lavoro di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa di lavoro nr. 669-2010, promossa da:

Istituto Tecnico Industriale in lingua tedesca "Max Valier" con annesso Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato in lingua tedesca "Johann Kravogl", in persona della Dirigente scolastica e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Barbara Willimek, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso depositato il 12.10.2010 dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli e Jutta Segna del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Provinciale in 39100 Bolzano, via Crispi 3

opponente**contro**

GBW FLC Federazione lavoratori della conoscenza - CGIL AGB Provincia Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore segretario provinciale Fidenti Stefano, SGB CISL Schule Scuola Provincia Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore segretario provinciale Fraternali Sandro, Sgk Uil Scuola Schule Provincia Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore segretario provinciale Facca Giannina, SSG ASGB Provincia Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore segretario provinciale Frötscher Heidi, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 14.01.2011, dall'avv. Karl Reiterer, proc. e dom. in Bolzano via L. da Vinci 20

opposto

In punto: ricorso in opposizione ad ordinanza ex art. 28 L.300/70

causa passata in decisione all'udienza del 27.05.2011 sulle seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

"Ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia il Tribunale adito,

annullarsi e revocarsi in ogni sua parte il decreto dd.28.09.2010 notificato all'Istituto scolastico con formula esecutiva in data 7.10.2010 e comunicato con e-mail dd.11.10.2010, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dott. Lorenzo Puccetti, nel procedimento pendente sub RG 456/10 e per l'effetto

In via pregiudiziale accertarsi e dichiararsi, per quanto esposto in narrativa, la nullità del ricorso; il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto "Mia Valzer", il difetto di legittimazione attiva dei sindacati, la prescrizione e l'episodicità delle condotte, l'inammissibilità del ricorso e per l'effetto nel merito respingere il ricorso originario perché infondato per le ragioni esposte in atti rispettivamente accertare e dichiarare che alle organizzazioni sindacali GBW-FLC della CGIL AGB Provincia Alto Adige, SGB CISL Schule Scuola Provincia Alto Adige, SGK UIL Scuola Schule Provincia Alto Adige e SSG ASGB Provincia Alto Adige non spetta il diritto all'esibizione dell'elenco dei nominativi e dei relativi compensi del personale fruitore dei premi di produttività.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP, 0,04% INAIL)"

per parte convenuta:

"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

- a) *in via principale: rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie nella loro interezza in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto di repressione di condotta antisindacale emesso in data 28.09.2010 dal*

Tribunale di Bolzano-Sezione Lavoro Dott. Lorenzo Puccetti nel procedimento sub RG 456/10 e munito di formula esecutiva in data 4.10.2010;

- b) *in ogni caso condannare controparte al pagamento delle spese di causa di tutti i giudizi da distrarsi a favore dell'avv. Karl Reiterer antistatario"*

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.10.2010 l'Istituto Tecnico Industriale in lingua tedesca Max Valier con annesso Istituto professionale per l'Industria e l'Artigianato in lingua tedesca Johann Kravogl proponeva opposizione avverso l'ordinanza ex art. 28 L.300/70 emessa dal Giudice del lavoro in data 28.09.2010 nel procedimento sub RG 456/2010.

L'ordinanza opposta aveva dichiarato antisindacale la condotta dell'Istituto opponente consistita nell'omessa informazione successiva riguardante gli elenchi nominativi dei beneficiari e dei relativi compensi del premio di produzione.

I motivi dell'opposizione sono i seguenti:

- 1) erroneità del decreto nella parte in cui non dichiara la nullità del ricorso per mancata indicazione dei codici fiscali;
- 2) erroneità del decreto nella parte in cui non riconosce il difetto di giurisdizione – difetto di motivazione
- 3) erroneità del decreto nella parte in cui non dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Max Valier;
- 4) erroneità del decreto nella parte in cui non dichiara il difetto di legittimazione attiva dei diversi sindacati ricorrenti;
- 5) erroneità del decreto nella parte in cui accerta nel merito la sussistenza della condotta antisindacale per illegittimo ed ingiustificato diniego di rendere informazione successiva;
- 6) erroneità e contraddittorietà del decreto nella parte in cui condanna l'Istituto al pagamento delle spese legali.

Le conclusioni sono quelle sopra riportate per esteso.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2011 si costituivano in giudizio le OO.SS. opposte contestando il contenuto dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 25.01.2011 il giudice esperiva invano un tentativo di conciliazione. All'udienza del 1.2.2011 il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per la discussione l'udienza del 27.05.2011, concedendo termine per il deposito di note difensive fino al 25.04.2011.

Entrambe le parti depositavano note conclusionali.

Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

L'opposizione non è fondata e va rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza ex art. 28

L.300/70 emessa dal Giudice del Lavoro, anche in relazione alla statuizione sulle spese legali.

Ma si proceda con ordine.

Mancata indicazione dei codici fiscali- nullità del ricorso

L'eccezione non è fondata e va rigettata.

Come sostenuto dal Tribunale di Varese, con esaustiva e convincente motivazione che lo scrivente riporta e fa interamente propria in caso analogo al presente, di ricorso depositato sotto la vigenza della legge 22 febbraio 2010, n. 24, che ha modificato l'impianto del codice di rito, per quanto qui interessa, negli artt. 125, 163, 167 c.p.c., introducendo nelle disposizioni processuali richiamate l'obbligo di inserimento del codice fiscale: per l'attore (art. 163, comma III, n. 2 c.p.c.), per il convenuto (art. 167, comma I, c.p.c.) e per il difensore (art. 125, comma I, c.p.c.), *"l'omessa indicazione del codice fiscale non può tradursi in una ipotesi di nullità. In primo luogo, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma I, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo, comunque preclude l'insorgere della patologia invalidante (art. 156, comma III, c.p.c.). E' vero che l'art. 164, comma I, c.p.c. afferma essere la citazione nulla se omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c. (e proprio nel n. 2 si innesta la modifica legislativa con introduzione dell'obbligo di indicazione del codice fiscale): ma tale inciso va ricondotto alla identificazione "della persona della parte", secondo una interpretazione che sia coerente con il sistema ed impedisca mere nullità formali*

non giustificate dalla violazione del diritto di difesa altrui. Ed, allora, sulla scorta di una giurisprudenza ben consolidata, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 2, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale. Vi è, poi, che la grave sanzione della nullità, per l'omessa indicazione del codice fiscale, costituirebbe anche un'aporia nella teoria generale delle nullità processuali. Il codice fiscale, infatti, ha la precipua funzione di identificare in modo univoco e fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano (iscrivendo, dunque, il contribuente nel registro dell'anagrafe tributaria, v. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784). Esso, pertanto, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti ma alla relazione tra queste ultime e l'amministrazione finanziaria, cosicché la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non può riverberare i suoi effetti sul procedimento. In effetti, volendo fornire una interpretazione coerente e sistematica, deve ritenersi che l'art. 4 d.l. 193/09 (come convertito), introducendo l'obbligo di indicazione del codice fiscale in seno agli atti di cui agli artt. 125, 163, 167 abbia di fatto provocato una estensione dell'ambito applicativo dell'art. 6 c.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (che indica gli "atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale"). Ed, allora, l'omessa indicazione del codice fiscale non è sanzionata con la nullità processuale, ma con le sanzioni speciali previste dalla legislazione vigente (es. art. 13 d.P.R. 605/73, come prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, poi dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413 ed infine come sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473). Non può, peraltro, essere sottovalutato che, invero, secondo la giurisprudenza tributaria, le irregolarità meramente formali, che non comportano evasione di imposta, quale l'omessa indicazione del codice fiscale, non sono più sanzionabili ex art. 10, comma 3 legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente; v., ad es. Commiss. Trib. Centr., Sez. IX, 13 agosto 2001, n. 5983): sarebbe, allora, eccentrico sanzionare in seno al diritto processuale civile, con la nullità, una condotta che in seno al suo alveo naturale, quello tributario, non trova più - in linea di principio - alcuna sanzione."

Per i motivi sin qui esposti, in caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste oppure dei difensori, il giudice non deve pronunciare la nullità dell'atto ma può,

tutt'al più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere l'irregolarità. L'eccezione di nullità va dunque respinta.

L'eccezione formulata da parte opponente va quindi rigettata, siccome infondata.

Difetto di giurisdizione

L'eccezione non è fondata e va anch'essa rigettata.

Parte opponente sostiene che in materia de qua si verterebbe in ipotesi di "accesso" a documenti e quindi di materia disciplinata dalla legge 7.8.1990 n.241 con attribuzione di eventuali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

A ben vedere, l'eccezione sarebbe fondata ove la posizione soggettiva riconoscibile in capo alle OO.SS. fosse quella di interesse legittimo, il che nel caso di specie non è, configurando la pretesa all'informazione fatta valere in giudizio dalle OO.SS. un vero e proprio diritto soggettivo di natura sindacale, siccome fondato su norme della disciplina collettiva (art. 5 nr.4 lett.b) del contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e la costituzione delle rappresentanze unitarie nelle scuole dd.18.12.2007) (cfr Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 27/05/1994, n. 5216 - Pres. Brancaccio - Rel. Nuovo - P.M. (Conf.) Di Renzo - Ric. Fiadel-Cisal Venezia - Res. Amnu Venezia: *"La pretesa di accesso (mediante esame ed estrazione di copie) ai documenti amministrativi esistenti presso le amministrazioni statali (comprese le aziende autonome), gli enti pubblici (compresi quelli locali) ed i concessionari di pubblici servizi, pur trovando diretto fondamento nella legge (artt. 22 e segg. legge 7 agosto 1990, n. 241), è soggetta ad un apprezzamento da parte della p.a. (che nelle ipotesi previste dall'art. 24 può, con provvedimento motivato, rifiutare, differire o limitare l'esercizio dell'accesso) e costituisce perciò oggetto di una posizione soggettiva avente consistenza di interesse legittimo e tutelabile esclusivamente davanti al Tar con il rimedio previsto dall'art. 25 della stessa legge. Tale posizione soggettiva è propria anche dell'organizzazione sindacale, ancorché la richiesta di esibizione del documento sia correlata alla necessità di tutelare i lavoratori iscritti, dipendenti dell'ente pubblico datore di lavoro; pertanto, la reiezione della pretesa anzidetta non è di per sé tutelabile davanti al pretore in sede di denuncia di comportamento antisindacale, salva restando, peraltro, l'esperibilità di tale rimedio ove la pretesa all'informazione fatta valere dalla stessa organizzazione configuri, avendo un fondamento contrattuale (perché prevista dalla disciplina*

collettiva) un vero e proprio diritto soggettivo di natura sindacale o sia stato denunciato un comportamento discriminatorio con riguardo al diniego di documenti accordati, invece, ad organizzazioni sindacali concorrenti."

Difetto di legittimazione passiva

Parte opponente sostiene che legittimati passivi del ricorso ex art. 28 L. 300/70 non sarebbero gli Istituti scolastici convenuti, bensì la Provincia Autonoma di Bolzano.

L'eccezione è destituita di fondamento.

La pacifica attribuzione alle "istituzioni scolastiche" di personalità giuridica (L.P. 12 del 29.06.2000 art. 2 "alle istituzioni scolastiche è attribuita la personalità giuridica") comporta necessariamente, alla luce del dispositivo ex art. 24 Cost. (precepto che rende del tutto superflua una specifica previsione normativa volta ad attribuire il diritto di azione a colui che è titolare del diritto sostanziale), la loro legittimazione a stare in termini a tutela dei propri diritti. (cfr. Trib. Trento 1/4/2008, Est. Flaim, in Lav. nella P.A. 2008, con nota di Fulvio Cortese, "Autonomia scolastica, condotta antisindacale e legittimazione processuale: novità dalla Provincia di Trento?", 588; conforme anche TRGA Bolzano sent 32/2005 "Nel frattempo in base alla L.P. 29.07.2000 n.12 a far data dall'01.09.2000, le singole scuole hanno ottenuto personalità giuridica e tra l'altro anche piena autonomia didattica ed amministrativa, ai sensi dell'art. 2 di detta legge. La rappresentanza legale degli enti scolastici è stata espressamente attribuita dall'art. 13 co. 2 L.P. 12/2000 al dirigente scolastico. Pertanto anche la Provincia di Bolzano è sfornita di legittimazione passiva nella materia oggetto del ricorso, posto che i provvedimenti impugnati non possono più ricondursi ad essa, ma unicamente all'istituto scolastico cui appartiene l'organo che li ha adottati"). Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente "volgendo lo sguardo alla situazione nazionale" la giurisprudenza afferma la legittimazione passiva dell'istituzione scolastica statale, mentre esclude quella del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in controversie analoghe alla presente, sul presupposto che a seguito della riforma di cui alla l. n. 59/1997 e al d.p.r. n. 275/1999 le istituzioni scolastiche sono diventate soggetti giuridici autonomi. (Trib. Bari 20/9/2008, Est. Spagnoletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 1135).

Né si ritiene che sia rilevante in materia qua la statuizione di cui alla sentenza 42/2011 del TGA di Bolzano emessa in caso del tutto difforme da quello per cui è causa, ovvero in materia di impugnazione del giudizio di non maturità espresso nei confronti della ricorrente dalla commissione

tecnica dell'Istituto Commerciale ITC "Plisano" di Merano. E' infatti sì vero che in questo caso il TGA di Bolzano ha affermato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto Scolastico, ma sul presupposto che la Commissione che ha espresso il giudizio di non maturità non era una "commissione interna all'istituzione scolastica", bensì una "commissione istituita ad hoc e composta da membri interni ed esterni all'istituzione scolastica, nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano".

Difetto di legittimazione attiva

Sostiene parte opponente che solo le RSU - all'epoca non ancora costituite - avrebbero potuto esercitare il diritto di accesso per cui è causa.

Anche quest'ultima eccezione è priva di fondamento e va respinta.

Come correttamente rilevato dal primo Giudice adito, nel caso di specie, il ricorso ex art. 28 St.Lav. è stato correttamente proposto dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi sul territorio, i quali hanno ravvisato una condotta antisindacale da parte dell'istituto scolastico nel non volere rendere noti i nominativi dei beneficiari dei premi di produzione e gli importi di questi ultimi in violazione di quanto concordato nel "contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole" dd. 18.12.2007 all'art. 5 nr. 6 lett. B).

Tanto più che al comma 10 del citato art 5 del medesimo contratto decentrato le parti hanno espressamente pattuito che *"nella contrattazione collettiva, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati per la parte pubblica dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, che può essere affiancato/a da personale di propria fiducia non appartenente al personale docente della propria scuola. Per la parte sindacale sia dalle rappresentanti e dai rappresentanti accreditati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale per il personale docente sia dalla RSU, eventualmente integrata dalle docenti e dai docenti chiamati a partecipare alle attività delle RSU"*, attribuendo quindi in via equipollente il diritto di accesso sia alle OO.SS. firmatarie, che alle RSU.

Merito: diniego di informazione successiva

Parte opponente sostiene che non vi sarebbe condotta antisindacale ovvero violazione del diritto/dovere di informazione successiva, in quanto:

- a) Il contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole dd. 18.12.2007 non sarebbe applicabile in quanto superato dal contratto collettivo decentrato a livello delle tre intendenze scolastiche riguardante i premi di produttività per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado con decorrenza anno scolastico 2008/2009;
- b) le RSU sarebbero state elette solo nell'anno 2009 per cui non avrebbero titolo-diritto per avere informazioni circa l'anno scolastico 2008-2009;
- c) gli istituti scolastici non possono rendere l'informazione circa i nominativi dei beneficiari dei premi di produzione e gli importi di questi ultimi perché ciò sarebbe lesivo del diritto alla privacy ex d.lgs. 196/2003.

Tutti e tre i motivi di opposizione non sono fondati per le ragioni che si andranno analiticamente a spiegare.

Per quanto concerne il rapporto tra il contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole dd. 18.12.2007 e il contratto collettivo decentrato a livello delle tre intendenze scolastiche riguardante i premi di produttività per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado con decorrenza anno scolastico 2008/2009 va confermato in pieno la statuizione del giudice di prime cure che ha correttamente rilevato che *"persiste la vigenza del contratto collettivo provinciale decentrato dd. 18.12.2007 che prevede gli obblighi di informazione in esame – il cui contenuto ha invero oggetto più ampio e diversi rispetto al contratto collettivo provinciale decentrato dd.19.06.2009, per cui non è ravvisabile alcuna volontà delle parti di restringere, in difetto di esplicita previsione in tal senso, per facta concludentia i diritti di informazione esclusivamente uti singuli sottraendo tale controllo anche alle Organizzazioni sindacali interessate – ai sensi dell'art. 1) del medesimo contratto collettivo"*.

Il contratto collettivo provinciale decentrato dd. 18.12.2007 riguarda infatti espressamente le relazioni fra istituto scolastico e OO.SS., mentre il contratto collettivo provinciale decentrato dd. 19.06.2009 concerne le modalità di ripartizione del premio di produzione ed i criteri di assegnazione.


Per quanto concerne l'asserita inesistenza di un diritto di informazione successiva nel periodo anteriore alla costituzione delle RSU in base al combinato disposto degli articoli 5 comma 6 e 12 comma 1 del contratto collettivo provinciale decentrato del 18.12.2007, non si condivide affatto l'interpretazione delle norme offerta da parte dell'istituto scolastico.

Anche in assenza di RSU i diritti sindacali possono pacificamente essere esercitati dalle RSA e dalle OO.SS in base a quanto statuito dal comma 10 dell'art. 5 del contratto menzionato, in base al ragionamento di cui sopra al quale si rimanda.

Inoltre, come affermato dal giudice di prime cure, non v'è ragione per ritenere che "le RSU, sebbene costituite solo nell'anno 2009" non "sono legittimate ad esercitare i diritti di informazione sindacale anche se concernenti attività riguardanti gli anni scolastici precedenti, non essendo stata prevista alcuna disposizione negoziale o normativa che limiti in tale guisa le libertà sindacali".

Per quanto concerne infine l'asserita impossibilità di fornire alle OO.SS. le informazioni richieste, siccome "i nominativi e relativi compensi del personale fruitore dei premi" rientrerebbero nei dati sensibili e/o personali di cui al D.Lgs. 196/03 e non sarebbero suscettibili di comunicazione alle OO.SS. si osserva che - pur nella consapevolezza che la legge sulla cd. Tutela della privacy ha introdotto una serie di limiti al diritto di accesso agli atti amministrativi - non può certo ritenersi, come, peraltro, più volte ribadito dalla stessa Autorità Garante, che la legge in questione abbia abrogato le disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi o abbia introdotto delle limitazioni irragionevoli. Si pone, pertanto, esclusivamente un problema di contemperamento di interessi contrapposti, aventi entrambi rilevanza costituzionale: quello pubblico all'informazione (art.21 Cost.) e quello privato alla riservatezza (arg.ex art.2 Cost.). Ne deriva che la particolare prudenza imposta dalla legge su richiamata nel trattamento dei dati personali non può giustificare un'aprioristica preclusione di ogni possibilità di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati relativi alla sfera privata delle persone.

Deve, sul punto, precisarsi che i dati in questione non rientrano certo nella categoria dei cd. dati sensibili, dei dati cioè idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni pubbliche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, lo stato di salute o la vita sessuale delle persone.



Ciò precisato, senza accedere ad alcuna tesi estremistica (privilegiante, cioè, in modo assoluto il diritto alla riservatezza o, all'opposto, quello di accesso agli atti), sulla base della semplice valutazione comparativa dei concreti Interessi in gioco, deve ritenersi meritevole di tutela la posizione giuridica a difesa della quale, nel caso di specie, è stato invocato il diritto di accesso agli atti.

Il diritto di accesso per cui è causa, in quanto strumentale alla tutela di Interessi collettivi di categoria, quali la tutela dei lavoratori contro eventuali giudizi arbitrari da parte della Pubblica Amministrazione nell'ottica di un migliore servizio per gli studenti e del conseguimento di una maggiore efficienza ed organizzazione dello stesso istituto scolastico, deve, senz'altro ritenersi prevalente rispetto all'interesse della tutela della riservatezza.

In conclusione, sulla base delle considerazioni dianzi svolte, deve ritenersi che il diniego di informazione successiva posto in essere dall'istituto scolastico integri gli estremi della condotta antisindacale, in quanto limitativo dell'attività del sindacato e lesivo di una prerogativa allo stesso riconosciuta dalla contrattazione collettiva.

La circostanza, poi, che il suddetto rifiuto possa essere stato motivato più da un atteggiamento di eccessiva prudenza nella gestione dei dati personali dei dipendenti, che da uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali, non esclude il carattere antisindacale della condotta, essendo sufficiente che la stessa abbia oggettivamente leso l'interesse di cui erano portatrici le organizzazioni sindacali (v. Cass. SS.UU. 12.6.1997 n.5295, cui la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformemente conformata).

Deve pertanto confermarsi integralmente l'ordinanza ex art. 23 qui impugnata che ha ordinato al Dirigente d'istituto di cessare l'illegittimo comportamento antisindacale e di consentire, quindi, alla parte ricorrente di accedere all'elenco dei nominativi e dei relativi compensi del personale fruitore dei premi di produttività.

Condanna alle spese nella fase ex art. 28

Parte opponente sostiene che la riduzione del thema decidendum nel corso dell'udienza del 20.07.2010 avrebbe dovuto portare quanto meno ad una compensazione delle spese di giudizio. A ben vedere peraltro non vi è stata alcuna riduzione di thema decidendum in corso di causa. Dalla lettura del ricorso ex art. 28 e come precisato nell'atto sub III a pag 5 in neretto la "condotta antisindacale per cui è causa" era sin dall'inizio l'"illegittimo ed ingiustificato diniego di

rendere informazione successiva". All'udienza del 20.07.2010 il Giudice non ha dato atto di alcuna riduzione del thema decidendum, ha chiarito semplicemente a sé stesso – a seguito forse di chiarimenti resi dalle parti ma non verbalizzati – quale fosse l'oggetto della controversia. Tanto premesso, la condanna alla spese dell'Istituto scolastico è avvenuta in conformità al principio della soccombenza.

Per quanto concerne le spese legali del presente giudizio, seguono anch'esse la regola della soccombenza e vengono quindi poste a carico dell'opponente con distrazione a favore dell'avv. K. Reiterer antistatario, tanto più in considerazione del fatto che alla prima udienza parte opposta si era dichiarata disponibile a conciliare la causa mediante abbandono a spese compensate del presente giudizio, ferma restando l'ordinanza ex art. 28, mentre è stata parte opponente a voler proseguire il processo.

p.q.m.

Il giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa n. 669/2010 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 12.10.2010 da Istituto tecnico Industriale in lingua tedesca Max Valier Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato in lingua tedesca "Johann Kravogl" contro GBW FLC Federazione lavoratori della conoscenza – CGIL AGB Provincia Alto Adige, SGB CISL Schule Scuola Provincia Alto Adige, Sgk Uil Scuola Schule Provincia Alto Adige, ESG ASGB Provincia Alto Adige, così provvede:

respinge

l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ex art. 28 L.300/70 (anche in punto condanna alle spese legali)

condanna


l'opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio a favore dell'opposto, che liquida nel complessivo importo di euro 4.750,00.-, oltre iva e cap sulle poste assoggettate per

legge, di cui euro 3.000,00.- per onorari, euro 1.200,00.- per diritti, il resto per 12,5% spese generali e spese vive.

Così deciso, Bolzano 27.05.2011

Il Giudice

(Prof.ssa Eliana Marchesini)



Atto depositato in Cancelleria addì 27.05.2011

Il Cancelliere